

## Valore doganale merci: nessuna rettifica in assenza di legame con il fornitore

Un legame meramente commerciale tra importatore e fornitore non è sufficiente per ritenere **inattendibile** il **valore** dichiarato **in Dogana**. L'Agenzia delle dogane non può contestare il prezzo dichiarato all'importazione presumendo che un rapporto di lunga durata e l'assenza di un contratto di vendita siano idonei a integrare un **"controllo" sul fornitore**. A stabilirlo è la Corte di giustizia UE.

di **Sara Armella** - Avvocato

La Corte di Giustizia ha chiarito che uno **stretto legame fiduciario** tra importatore e fornitore non è sufficiente per ritenere inattendibile il prezzo dichiarato in Dogana. L'Agenzia delle dogane può rideterminare il valore dei prodotti soltanto nel caso in cui vi siano connessioni qualificate tra il fornitore estero e l'acquirente europeo.

Com'è noto, il criterio primario di determinazione del prezzo è rappresentato dal **valore di transazione**, ossia dal prezzo concordato tra le parti ([art. 29 Reg. CEE 2913/92](#) vigente *ratione temporis*, ora sostituito dall'[art. 70 Reg. UE 952/2013](#), Codice doganale dell'Unione europea, Cdu). Tale metodo di determinazione del valore, tuttavia, non può trovare applicazione in presenza di un legame tra fornitore e importatore (art. 70 par. 3 Cdu). In questo caso, l'Agenzia delle dogane potrebbe ritenere inattendibile il valore dei beni dichiarato in importazione, procedendo a un eventuale **accertamento** sul prezzo dichiarato.

### Revisione del valore di transazione soggetta a limiti

Come precisato dalla Corte di Giustizia, poiché il **prezzo di transazione** rappresenta il criterio prioritario di determinazione del valore doganale, l'utilizzo di altri parametri di valutazione e la possibilità di una rettifica devono essere interpretati restrittivamente, in quanto deroghe al principio generale.

La normativa unionale in tema di valutazione doganale mira, infatti, a stabilire un sistema equo, uniforme e neutro, che esclude l'impiego di valori in Dogana arbitrari o fittizi. Il **valore in Dogana** deve pertanto riflettere il costo economico reale della merce importata, tenendo conto di tutti gli elementi che contribuiscono alla sua determinazione.

In altri termini, l'elenco delle situazioni che configurano l'esistenza di un controllo deve intendersi come "chiuso" e applicabile letteralmente, senza dare spazio a letture ampie o analogiche, finalizzate a un ampliamento dei casi.

### La definizione di legame

Il Codice doganale dell'Unione contiene una dettagliata elencazione di ipotesi in cui è consentito agli accertatori di discostarsi dal valore dichiarato dalle parti. La normativa unionale fornisce una vera e propria definizione di **"legame tra parti correlate"**, individuando le situazioni in presenza delle quali è ipotizzabile una convergenza di interessi, finalizzata a una dichiarazione non corretta in ordine al valore della merce. L'elenco, contenuto nell'[art. 143 Reg. CEE 2454/93](#) (ora confluito nell'[art. 127 Reg. UE 2447/2015](#)) ha carattere esaustivo.

In particolare, come riportato anche dalla Corte di Giustizia, si considerano "legate" due o più persone che rivestono la qualifica giuridica di **associati**. La nozione di legame ricomprende anche la situazione in cui una persona controlla direttamente o indirettamente l'altra o l'ipotesi in cui l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona.

### Il concetto di associazione

Nel caso esaminato dalla Corte di Giustizia, la Dogana lituana ha sostenuto che tra le parti potesse configurarsi un'**associazione di fatto**, idonea a configurare un legame tra le parti. In particolare, la Dogana aveva rideterminato il valore doganale dei prodotti ritenendo che il venditore e il fornitore fossero legati da un rapporto commerciale di lunga durata.

Al riguardo, il giudice europeo ha, invece, chiarito che l'esistenza di un legame si realizza solo se le parti hanno stretto un'**associazione di diritto**. Secondo la Corte di Giustizia, infatti, non si può ritenere che il compratore e il venditore abbiano la veste giuridica di associati oppure siano legati da un rapporto di **controllo di diritto**, diretto o indiretto, in una situazione nella quale non esista alcun documento che consenta di accertare detto legame.

### **Cosa si intende per controllo di fatto?**

La Corte di Giustizia ha escluso, inoltre, che nella vicenda esaminata possa ravvisarsi un **controllo di fatto** sul fornitore extra-UE. Tale controllo di fatto, indice di un legame tra le parti, deve essere inteso come un potere di costrizione o di orientamento di un soggetto su un altro.

Sul punto, la Corte ha chiarito che si può ritenere che il compratore e il venditore siano legati da un rapporto di controllo di fatto, diretto o indiretto, in una situazione nella quale le circostanze relative alla conclusione delle transazioni, dimostrate da elementi oggettivi, possano essere considerate indicative non solo dell'esistenza di uno stretto legame fiduciario tra il compratore e il venditore in parola, ma anche dal fatto che uno di essi è in grado di esercitare un potere di costrizione o di orientamento sull'altro oppure che una terza persona è in grado di esercitare un siffatto potere su di essi.

La sentenza in commento ha pertanto concluso che lo stretto legame fiduciario tra il venditore e l'importatore non consente di affermare l'esistenza di un potere di controllo. In altri termini, i solidi legami commerciali non sono sufficienti per essere considerati come un legame qualificato, idoneo a consentire una **rettifica del valore**.

**Fonte:** [Corte di Giustizia UE, sentenza 9 giugno 2022 C-599/20](#)

© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.